



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 17 del 11-03-2016

OGGETTO: ORDINANZA TUTELA SOGGETTI AFFETTI DA FAVISMO

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

- i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

- il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

premessi altresì :

- che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;

- che è necessario vietare la coltivazione di fave e regolamentarne la vendita e la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

- preso atto delle note del Servizio FFSISP F2 F3 della ASL RMF, presentata al Comune in data 04/03/2016, prot. 6436/2016, con la quale il responsabile del Servizio propone l'emanazione di un'Ordinanza urgente, finalizzata al divieto di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 mt dalla residenza sita in Via dei Sambuchi, n. 2, di una paziente affetta da carenza congenita di glucosio 6 fosfato deidrogenasi;

-considerato che un fondo agricolo, sito nel Comune di Fiumicino, ad una distanza inferiore a 300 mt. dall'abitazione suindicata, è coltivata a favino per uso foraggio per il bestiame, come da comunicazione della Polizia Locale del 07/03/2016

Visto l'art. 50 comma 4 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 32 della legge n. 833 /1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. DIVIETO di coltivare fave entro 300 metri dai centri abitati.
2. DIVIETO di coltivare fave nel Comune di Anguillara Sabazia entro m. 300 di raggio in linea d'aria da: case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private, istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, edifici pubblici, farmacie, chiese parrocchiali, cimiteri, uffici postali, cinema, stazioni ferroviarie e parchi ludici, edifici per lo sport, piscine, palestre e banche.
3. DIVIETO di coltivare fave entro 300 metri in linea d'aria dal luogo di residenza o dimora o dal luogo di lavoro di cittadini affetti da deficit di G6PD, ovvero predisposti al favismo, a seguito di richiesta documentata da presentarsi entro il 30 settembre dell'annualità agricola. Tale richiesta, presentata direttamente dall'interessato o per il tramite del medico specialista o di base dovrà essere inoltrata all'ASL di competenza territoriale.
4. OBBLIGO per tutti i titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa, compresi i pubblici esercizi e i ristoranti, sia su aree pubbliche o private, che servono o pongono in vendita fave fresche sfuse, di darne corretta pubblicità per mezzo di un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura: "**AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO - IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE.** Per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di

vendita; per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico; per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita.

AVVERTE

In seguito alla richiesta documentata di cui al punto 3. del presente provvedimento, sarà predisposta una campagna informativa specifica nell'area attigua alla residenza/dimora dei cittadini affetti dal deficit.

Nel caso di coltivazioni di fave attivate entro gli ambiti territoriali di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori stessi. Nel caso in cui la rimozione della coltura non dovesse avvenire spontaneamente da parte dei cittadini interessati dal divieto di coltivazione sarà inoltrata una diffida scritta di rispetto del presente divieto.

La violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DEMANDA

Al Comandante della Polizia Locale e al Dipartimento FF SISP F2 F3 dell'ASL Rmf, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini in esso indicati;

INFORMA, inoltre

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data dell'affissione all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che la presente ordinanza

- a. Sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune nella sezione Trasparenza Amministrativa.
- b. Sia trasmessa alla ASL - RMF Servizio FF SISP F2 F3
- c. Sia trasmessa a tutti i medici di base, compresi i pediatri, che esercitano nel Comune di Anguillara Sabazia e a tutte le farmacie con sede nel territorio comunale.
- d. Sia affissa in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
- e. Sia trasmessa, per la rilevanza delle misure in essa adottate e per la più ampia diffusione possibile, agli organi di stampa locali.

- f. Sia trasmessa, anche in formato sintetico, ai titolari delle attività commerciali interessate dalla vendita/somministrazione di fave.
- g. Sia notificata alla Soc. Agricola "La Tragliatella" avente sede in Fiumicino, Via di Tragliatella , n. 397

Angullara Sabazia, 11-03-2016

IL SINDACO
F.TO PIZZORNO FRANCESCO
